

Codice DB0814

D.D. 26 agosto 2014, n. 466

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32. Autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi nelle zone sottoposte a vincolo

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla parte terza del medesimo codice;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", che delega ai Comuni, dotati di Commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 art. 3 della stessa legge, per i quali il potere autorizzativo è in capo alla Regione;

visto l'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a vincolo di tutela;

considerato che ai sensi della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

considerato, altresì, che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi della l.r. 32/2008, non avendo provveduto a dotarsi della Commissione locale per il paesaggio;

constatato che per l'intervento indicato nell'elenco B (allegato quale parte integrante della presente determinazione) è stata predisposta la relazione, con proposta di parere, regolarmente inviata al Soprintendente per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che i quarantacinque giorni previsti dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente risultano decorsi senza che il medesimo abbia reso il parere vincolante, secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 146;

verificato, inoltre, che in assenza di convocazione di conferenza resa possibile dal comma 9 dell'art. 146, sono comunque decorsi gli ulteriori quindici giorni previsti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere;

considerato quindi che in base allo stesso comma dell'art. 146, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'amministrazione competente deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

accertato che i sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente sono trascorsi senza che il medesimo abbia reso il prescritto parere;

constatato che la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, dà piena attuazione ai principi stabiliti dal decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di pubblico impiego, ed in particolare a quello fondamentale di separazione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di gestione, con la conseguente attribuzione alle competenti strutture regionali del potere di emanare i provvedimenti relativi;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

- visto il decreto legislativo 42/2004 Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, art. 17, comma 3, lettera i;

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere obbligatorio e vincolante e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 146 del decreto legislativo 42/2004 per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione competente;

- di autorizzare ai sensi dei commi 5 e 9 dell’art. 146 del decreto legislativo 42/2004 e della normativa regionale vigente sopra richiamata, l’esecuzione dell’intervento indicato nell’elenco B che si allega quale parte integrante della presente determinazione e secondo le indicazioni tecniche della relazione conservata agli atti del Settore, che si intende qui integralmente recepita.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Giovanni Paludi

Allegato

**ELENCO B- Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi Art. 146 del D.lgs. 42/2004 e
L.R. n. 32/2008. Pratiche con esito favorevole con condizione**

1) NONIO

Variante per ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto di edificio residenziale –
Frazione “Oira” - f. 9, mapp. 18
Richiedente: BRANDT MICHAEL E BRANDT URSULA